

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.



29865-22

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI  
ALDO ESPOSITO  
ANNA LUISA ANGELA RICCI  
ALESSANDRO D'ANDREA  
FABIO ANTEZZA

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. *984/2022*  
UP - 15/06/2022  
R.G.N. 21977/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

letta la requisitoria scritta del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona - Sezione Minorenni - ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Ancona del 6 febbraio 2020, con cui (omissis) era stato condannato alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen. (capo A - furto di capi di abbigliamento presso i negozi situati in un centro commerciale), 110 e 337 cod. pen. (capo B).

2. (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione del perdono giudiziale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell'imputato, non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo valutarsi ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 2, n. 19410 del 12/03/2019, Z., Rv. 276560; Sez. 1, n. 45080 del 30/10/2008, Lucidi, Rv. 242337).

Il beneficio del perdono giudiziale, peraltro, non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'obbligo di motivare la propria scelta evidenziando, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di rilievo per la prognosi circa gli effetti che, in concreto, possono derivare dal beneficio (Sez. 5, n. 19258 del 12/02/2019, C., Rv. 276508, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento che aveva negato il beneficio in considerazione dei numerosi precedenti penali del minore e del comportamento trasgressivo che aveva determinato, nel corso del procedimento, l'aggravamento della misura del collocamento in comunità).

L'istituto in esame presuppone la formulazione di una corretta prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 4950 del 09/10/1984, dep. 1985, Della Vita, Rv. 169337).

Ciò posto sui principi operanti in materia, la lettura della sentenza impugnata consente di rinvenire il negativo giudizio formulato dalla Corte di appello - nell'espressione di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità se non connotata da crismi di apparenza, contraddittorietà o illogicità manifesta dei quali, nella fattispecie, non vi è traccia.

La Corte territoriale ha logicamente basato l'esclusione del beneficio in considerazione dell'omessa presentazione di (omissis) dinanzi agli operatori dell'U.S.S.M. per l'indagine sociale e per le altre competenze istituzionali demandate ai Servizi Sociali, nonostante la Direttrice gli avesse fatto comprendere l'utilità della sua partecipazione in relazione alle sue vicende giudiziarie (quattro procedimenti pendenti) e non giustificando l'assenza nella data della convocazione, in cui inizialmente si era reso indisponibile. Nella sentenza impugnata tali circostanze sono state legittimamente ritenute indicative della tendenza a sottrarsi al dovere di cooperazione nel percorso formativo e della mancanza di un atteggiamento di leale cooperazione, idoneo a pronosticare l'intervenuta definitiva cesura con l'esperienza delinquenziale.

Il ricorrente sostanzialmente denuncia un travisamento delle risultanze processuali, ma non allega documentazione dalla quale emergerebbe il proprio impegno per collaborare alle verifiche dei Servizi Sociali e/o il suo trasferimento all'estero col nucleo familiare. Peraltro, le relazioni dell'USSM allegate al ricorso sono antecedenti rispetto all'incontro presso l'U.S.S.M., al quale non aveva presenziato.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali,

Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce del ruolo di maggior rilievo di (omissis) nella vicenda criminosa, avendo egli sostanzialmente istigato (omissis) a commettere il furto, tranquillizzandolo sui rischi affrontati.

(omissis) nega tale assunto, evidenziando che anche al complice maggiorenne, condannato nell'ambito di altro procedimento, erano state negate le circostanze attenuanti generiche, perché aveva cercato di sminuire la propria partecipazione. Ebbene, non sussistono motivi ostativi ad una valutazione diversa nell'ambito dei distinti procedimenti a carico dei correi. Peraltro, il ricorrente non si confronta col dato – indicato nella sentenza impugnata – del possesso da parte sua della carta foderata con carta stagnola, contenente la refurtiva sequestrata ed adoperata al fine di eludere i dispositivi di allarme antitaccheggio.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Poiché l'imputato commetteva il reato di cui alla sentenza in epoca in cui era minorenne, va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2022.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Donatella Ferianti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27 LUG. 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

